



RISCONTRO A QUESITI IN DATA 16.12.2020

QUESITO N. 1

Con riferimento alla procedura di cui all'Avviso approvato con Delibera presidenziale n.231/2020 avente ad oggetto l'andamento in concessione della durata di 30 anni di un'area di complessivi mq 14.659 presso il Porto di Napoli, Loc. Vigliena, finalizzato alla realizzazione e gestione di un deposito costiero di GNL – in caso di partecipazione in ATI e di successiva aggiudicazione e sottoscrizione del contratto di concessione da parte dei componenti dell'ATI - si chiede se, ferma restando la titolarità della concessione in capo all'ATI (che rimarrebbe responsabile verso la concedente dell'adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione), quest'ultima possa affidare la fase esecutiva, ossia la realizzazione e la gestione del deposito costiero, ad una NEWCO costituita dagli stessi soggetti che compongono l'ATI e con le stesse quote di partecipazione, laddove l'assunzione di una forma giuridica specifica sia necessaria per la buona esecuzione del contratto stesso.

RISPOSTA:

La risposta è affermativa. Come si è detto in riscontro a quesito già pubblicato, infatti, in caso di aggiudicazione ad una ATI, non si darà facoltà all'ATI aggiudicataria di costituire una NEWCO in cui sia individuato il soggetto concessionario, in ossequio ai principi in tema di immodificabilità soggettiva e delle disposizioni che escludono la libera trasferibilità delle concessioni tra soggetti privati, ed in particolare, in relazione al divieto posto nell'avviso, di dar luogo al subingresso ex art. 46 C.N. (cf. par. 1b) dell'Avviso). Viceversa nel caso in cui "la titolarità della concessione in capo all'ATI (che rimarrebbe responsabile verso la concedente dell'adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione), quest'ultima possa affidare la fase esecutiva, ossia la realizzazione e la gestione del deposito costiero, ad una NEWCO costituita dagli stessi soggetti che compongono l'ATI e con le stesse quote di partecipazione, laddove l'assunzione di una forma giuridica specifica sia necessaria per la buona esecuzione del contratto stesso" il richiamato principio in tema di immodificabilità soggettiva è fatto salvo, stante il perdurare del rapporto concessorio e dei relativi obblighi in capo al medesimo soggetto aggiudicatario

QUESITO N. 2

Con riferimento al punto 7f.2) dell'Avviso pubblicato con Delibera n.231/2020, nel quale si chiede il fatturato globale medio annuo certificato riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) non inferiore al valore della Concessione demaniale marittima oggetto della procedura, si chiede se, ove una società che intenda partecipare alla procedura abbia l'esercizio finanziario non coincidente con l'anno solare e certifica i propri bilanci ogni anno, sia possibile fornire il dato relativo alla media dei ricavi (dato determinato sulla base dell'esercizio finanziario), invece che del fatturato che determinato per anno solare. Tale richiesta è supportata dal fatto che in ogni caso sia la media triennale dei ricavi (Voce A1 del conto economico del bilancio di esercizio) che del fatturato sono notevolmente al di sopra del valore della predetta



concessione demaniale marittima (da intendersi come valore complessivo del canone concessorio nella misura minima fissata nel bando per 10 anni pari ad € 1.244.234,93).

RISPOSTA:

La risposta è negativa, dato che qualunque considerazione in ampliamento della definizione di *fatturato*, nel significato tecnico del termine, anche in riferimento alle vigenti norme sull'IVA, non potrebbe essere effettuata in sede di riscontro ad un quesito, senza con ciò operare un illegittimo superamento della regola di gara.

**Il Dirigente UABDMLP
Dr. Giovanni Annunziata**